

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Martedì 17 novembre 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle 13,30.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che in data 11 novembre 1998, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 il deputato Miraglia del Giudice in sostituzione del deputato De Franciscis, entrato a far parte del Governo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica, altresì, che nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusosi, è stato deciso di iscrivere all'ordine del giorno della seduta di giovedì 19 novembre 1998 la relazione del senatore Coviello sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione di « Sviluppo Italia » e di concludere l'esame dello schema di decreto legislativo recante integrazioni e modifi-

cazioni ai decreti legislativi in materia di enti culturali. Relativamente a quest'ultimo schema di decreto, aggiunge che l'onorevole Bracco, *relatore*, depositerà la proposta di parere nella giornata di domani: gli emendamenti e le eventuali proposte di parere alternative potranno essere presentati entro le ore 11 di giovedì 19 novembre prossimo.

Aggiunge che in merito allo schema di decreto legislativo recante il riordino del CNR l'Ufficio di Presidenza ha deciso di svolgere le audizioni nella giornata di mercoledì 25 novembre prossimo.

Fa, infine, presente l'opportunità di procedere al più presto all'audizione del Ministro per la funzione pubblica Angelo Piazza per conoscere gli orientamenti del nuovo Governo in merito all'attuazione della legge delega n. 59 del 1997.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 1998.

Il senatore Michele BONATESTA sottolinea come il decreto di riforma presentato dal Ministro Berlinguer — al di là di pochi aspetti positivi come la semplificazione dell'apparato amministrativo — di fatto penalizza gravemente l'autonomia dell'ente. Il CNR si troverebbe — secondo il testo del Governo — in una posizione subordinata rispetto al Ministero dell'Università, nel senso che il coordinamento e il finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale passerebbero ad un organo governativo burocratico, riducendo in tal modo il ruolo dell'ente, della ricerca, e degli scienziati. Lo stesso Consiglio direttivo sarà composto da sette membri — di cui cinque di diretta nomina ministeriale — e da un presidente (sempre di nomina ministeriale). Alla comunità scientifica interna è riconosciuto quindi solo un ruolo secondario, una sorta di supporto istruttorio al Consiglio direttivo, riducendo in tal modo il ruolo dell'attività di programmazione scientifica per affidarla ad un apparato meramente burocratico. Basta considerare, a conferma di ciò, quanto recita il secondo comma dell'articolo 6 che, istituendo un comitato scientifico con compiti di supporto istruttorio alla programmazione scientifica e al monitoraggio delle attività, non dà alcun rilievo alla sua consistenza numerica né alle modalità di costituzione. Dal punto di vista dell'autonomia — principio che dovrebbe ispirare il lavoro della Commissione — ritiene che sia stato fatto un passo indietro rispetto all'istituzione del CNR avvenuta nel 1923 e allo Statuto regolato dal Regio decreto del 1924 che riconosceva all'ente un ruolo di coordinamento a livello nazionale della ricerca scientifica. Si costituiva così, in Italia, il primo nucleo di organizzazione scientifica distinta da quella amministrativa: nucleo che per decenni ha costituito in Italia il fulcro della ricerca nazionale, garantendo una efficace rappresentanza dei diversi settori della scienza, attraverso comitati di consulenza eletti da tutti i ricercatori e dai docenti universitari. Dal CNR, in breve, sono nate tutte le più rilevanti iniziative scientifiche nazionali: ricorda che l'infor-

matica, per esempio, si è sviluppata in Italia grazie alla creazione a Pisa di un laboratorio. Così è avvenuto anche per le ricerche spaziali, per la biologia molecolare e, più di recente, per l'ingegneria genetica. Sempre dal CNR sono nati, in tempi successivi, i maggiori enti di ricerca italiani: l'Istituto nazionale di geofisica, l'Istituto di fisica nucleare, il Comitato nazionale per l'energia nucleare (ENEA), l'Agenzia spaziale italiana. Il provvedimento in esame sembra voler porre fine a sessantacinque anni di storia, sottraendo al CNR le sue principali attribuzioni, privandolo oltretutto di rappresentatività con l'abolizione dei comitati scientifici elettivi. Verrebbero inoltre aboliti i gruppi di ricerca informali, da cui tante iniziative scientifiche sono nate in passato. Insomma, ancora una volta il Governo si allontana dai principi della legge delega; l'insieme dei decreti legislativi sul riordino della ricerca scientifica ha spesso dimostrato una scarsa tutela dell'autonomia degli enti a ciò preposti. Sembra che non sia stato considerato il parere degli uomini di scienza, preferendo un controllo centrale più forte, con la creazione di nuove strutture burocratiche poco inclini a sostenere e a realizzare un autonomo progresso scientifico. La violazione delle norme costituzionali che sanciscono l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, riconoscendo loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi statali, è evidente non solo all'articolo 4 che disciplina le norme sulla composizione del Consiglio direttivo, ma anche all'articolo 8. In quest'ultimo, infatti, al terzo comma, è demandata al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica l'approvazione dei regolamenti che debbono disciplinare l'assetto e il funzionamento del CNR e riordinare la rete periferica e al primo comma si stabiliscono norme analoghe per quanto riguarda i « piani di attività ». Non riesce, inoltre, a comprendere quale sia il criterio a cui si è ispirato il legislatore innovando la disciplina prevista dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, che garantisce l'autonomia delle università e

degli enti di ricerca, conferendo loro il potere di deliberare gli statuti e i regolamenti interni, attribuendo quindi al Ministro competente una funzione di controllo di legittimità e di merito ed eventualmente una proposta motivata di riesame: in assenza di osservazioni tali atti possono essere emanati. Fa presente che alcun decreto predisposto dal Ministro Berlinguer si muove nella direzione di una vera riforma della rete scientifica italiana, in quanto non vengono affrontati i veri problemi che sono alla base della crisi della ricerca. In particolare ricorda la parcellizzazione delle attività e dei finanziamenti in centinaia di strutture di ricerca ministeriali e non, a fronte di un decreto che riguarda solo il CNR e non tratta, neppure a grandi linee, dell'insieme degli EPR. Resta, inoltre, la mancanza di costanti rapporti tra le principali reti pubbliche della ricerca (quella degli enti e quella delle università). Il decreto in questo senso costituisce un passo indietro e ciò avrà conseguenze gravissime per il futuro della ricerca in quanto toglierà al CNR il ruolo svolto sino ad oggi di rappresentanza unitaria e di coordinamento « competente » per l'intera comunità scientifica nazionale. A tal proposito ricorda che il testo del Governo trasferisce il ruolo di coordinamento al MURST.

Segnala inoltre la mancanza di un serio progetto di definizione dei rapporti con la ricerca industriale, elemento strategico nei rapporti fra ricerca e sviluppo.

A conferma di quanto già esposto, fa presente che l'articolo 2 riduce fortemente la sfera di azione del CNR con un drastico ridimensionamento del suo ruolo e della sua missione. Il nuovo CNR non è più organo dello Stato come previsto dalla legge n. 168 del 1989 (articolo 20, comma 1), ma semplicemente « ente nazionale di ricerca ».

Pertanto il CNR promuove e svolge ricerca solo attraverso la propria rete

scientifica: ad esso sono sottratti tutti i compiti di « agenzia » che l'Ente aveva svolto sin dalla sua costituzione.

Il CNR non gestirà più la rappresentanza della comunità scientifica nazionale, in ambito nazionale e internazionale, neppure per i rapporti bilaterali con gli enti di ricerca stranieri.

Complessivamente gli articoli 6, 7 e 8 privano il CNR di qualsiasi autonomia organizzativa, gestionale e scientifica concentrando tutto il potere nelle mani del Ministro.

Conclude rilevando che da un confronto con i decreti relativi alle altre strutture pubbliche di ricerca, come l'ASI e l'ENEA, si evince che il CNR è la struttura sulla quale si verrà a esercitare il maggior controllo burocratico e nei confronti della quale sono applicate le minori deroghe procedurali.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, nn. 19 e 20; 23 aprile 1998, n. 134.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, verificando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Ricordando che la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in esame nella giornata di giovedì 19 novembre, ribadisce che la proposta di parere verrà depositata dal relatore Fabrizio Bracco nella giornata di domani e che il termine per gli emendamenti ed eventuali proposte di parere alternative è fissato per giovedì 19 novembre alle ore 11.

La seduta termina alle 14.